

Codice DB1107

D.D. 9 marzo 2012, n. 197

Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2007 - 2013 - Misura 114: modifica delle disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento per le consulenze effettuate ai sensi del bando approvato con D.D. n. 396/DB1107 del 12.04.2010.

Vista la DGR n. 65-13249 del 08.02.2010 avente per oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Misura 114: Utilizzo di servizi di consulenza in agricoltura – Disposizioni per emanazione bando pubblico di adesione alla Misura da parte delle aziende agricole”

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 398/DB1107 del 12.04.2010 avente per oggetto: “Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Misura 114: Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura – Biennio 2010-2011 – Apertura domande di aiuto in favore degli agricoltori che utilizzano i servizi di consulenza aziendale agricola – Approvazione Bando con disposizioni operative, schemi e modulistica – Pubblicazione elenco regionale Soggetti erogatori di servizi di consulenza aziendale agricola riconosciuti”.

Vista la Determinazione dirigenziale n. 1259/DB1107 del 22.11.2011 avente per oggetto: “Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Misura 114: Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura – Biennio 2010-2011 – Bando Apertura domande di aiuto in favore degli agricoltori che utilizzano i servizi di consulenza aziendale agricola – Proroga dei termini di conclusione delle consulenze”.

Visto il “Manuale procedurale Misura 114” dell’Agenzia Regionale Piemontese Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), approvato con Determina ARPEA n. 104 del 21/07/2011.

Preso atto che, con riferimento al bando 2010 – 2011, approvato con la sopra citata DD n. 398/DB1107 del 12.04.2010, entro il 30.03.2012 dovranno concludersi gli interventi di consulenza aziendale agricola, effettuati, ai sensi della Misura 114 del PSR 2007-2013, dai Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale riconosciuti.

Tenuto conto che, in riferimento alle modalità di presentazione delle domande di pagamento accompagnate dalla fattura quietanzata, dalla scheda aziendale e dall’eventuale dichiarazione inerente la proroga del contratto di consulenza al 30.03.2012, sono giunte segnalazioni, da parte di alcuni Soggetti erogatori, di difficoltà organizzative legate al rispetto dei tempi previsti dal sopra citato bando Misura 114 periodo 2010 - 2011, con particolare riferimento a quanto indicato dal sopra indicato “Manuale procedurale Misura 114” di ARPEA.

La segnalazione delle difficoltà è in particolare riferita a quanto attualmente previsto, al punto “5.4.2. Istruttoria delle domande di pagamento“, dal citato Manuale procedurale misura 114 di ARPEA: “La domanda di pagamento e la comunicazione di fine lavori devono essere effettuate dall’agricoltore (direttamente o rivolgendosi al Centro Autorizzato di Assistenza Agricola prescelto (d’ora in poi siglato “CAA”)), avvalendosi della stessa procedura informatica già utilizzata per la presentazione della domanda di aiuto al più tardi entro 4 mesi dalla scadenza delle attività fissata dalla Regione. Nelle richieste il beneficiario è tenuto ad indicare anche il/i nome/i del/i consulente/i che ha/hanno erogato il servizio.

Oltre la richiesta inoltrata per via informatica, dovrà comunque essere trasmessa alla Provincia competente per territorio, la richiesta stampata su carta (con la stessa procedura informatica)

debitamente firmata dall'interessato. Tale richiesta dovrà pervenire alla Provincia al massimo entro l'ottavo giorno dalla scadenza di cui sopra"....

In riferimento a quanto sopra indicato, trattandosi di soli aspetti organizzativi e non sostanziali, in accordo con ARPEA, allo scopo di superare le difficoltà segnalate e di facilitare le operazioni di chiusura delle consulenze ed il pagamento delle relative fatture, nonché procedere alla presentazione, alla Provincia competente, della richiesta del rimborso spettante delle spese sostenute dall'agricoltore, si ritiene di adottare quanto già previsto dal bando recentemente attivato per l'apertura delle domande Misura 114 per il biennio 2012-2013, approvato con DD. n. 87/DB1107 del 07.02.2012;

Valgono pertanto, per la presentazione delle domande di pagamento relative alle consulenze effettuate nel periodo 1.12.2010 – 30.03.2012, le seguenti procedure:

“- Presentazione della domanda di pagamento e documentazione allegata.

L'erogazione dell'aiuto al beneficiario, è prevista previa presentazione di una specifica domanda di pagamento, predisposta mediante procedura informatica.

Oltre alla domanda di pagamento inoltrata per via informatica attraverso la procedura presente su Sistema Piemonte, dovrà comunque essere trasmessa alla Provincia competente per territorio, al massimo entro la fine del mese successivo, la medesima richiesta stampata su carta (attraverso la stessa procedura informatica da Sistema Piemonte) debitamente firmata dall'interessato, pena decadimento della domanda.

A corredo e completamento di tale domanda cartacea dovranno essere allegate:

- la fattura quietanzata, mediante dicitura “pagato” e timbro e firma del Soggetto erogatore o in alternativa lettera liberatoria, rilasciata dal Soggetto erogatore secondo il modello allegato al “Manuale procedurale Misura 114” di ARPEA.

- copia dell'apposita scheda della consulenza aziendale svolta (compilabile e scaricabile dalla procedura informatica Se.T.A.) a dimostrazione dell'attività svolta dal/i tecnico/i nei confronti dell'azienda agricola.

- Nel caso in cui il servizio di consulenza presso l'azienda agricola venga espletato anche dopo il 31.12.2011 e concluso entro il 30.03.2012, ai sensi della proroga dei termini di conclusione del servizio di consulenza concessa con la Determinazione Dirigenziale n. 1259/DB1107 del 22.11.2011, si dovrà allegare, alla domanda di pagamento, anche la dichiarazione, sottoscritta dal Soggetto erogatore e dall'imprenditore agricolo interessato, comprovante il fatto che il servizio di consulenza viene prorogato fino al 30.03.2012 e che pertanto anche il contratto di consulenza è prorogato fino a tale nuova data.

Con la stessa dichiarazione deve essere indicata e giustificata una eventuale modifica dell'importo stabilito dal contratto di consulenza sottoscritto al momento della presentazione della domanda di aiuto ed approvato dalla Provincia.

Tale dichiarazione, se pertinente, deve essere resa congiuntamente dal Soggetto erogatore del servizio di consulenza aziendale agricola e dall'imprenditore agricolo facendo riferimento al facsimile di cui all'Allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.

Ai fini della liquidazione del contributo le Province prenderanno in considerazione solo gli importi in diminuzione, opportunamente giustificati, dei contratti di consulenza sottoscritti.

L'eventuale aumento dell'importo del contratto sottoscritto ed approvato dalla Provincia rimane a totale carico dell'imprenditore agricolo.

La fatturazione del servizio prestato nei confronti dell'agricoltore potrà essere effettuata o dal Soggetto di livello regionale oppure dalle proprie singole Società od Associazioni che operano a livello di una o più Province;

Si precisa che, al fine di razionalizzare la presentazione delle richieste di pagamento cartacee alle Province, si ritiene utile poter prevedere una unica presentazione delle domande da parte del Soggetto erogatore del servizio di consulenza aziendale agricola che, in forza del Contratto stipulato e della consulenza effettuata, ha emesso la fattura, oppure dal CAA che ha predisposto la domanda per conto dell'imprenditore agricolo, entro l'ultimo giorno di ogni mese (nel caso in cui la data di fine mese coincida con giornate festive o prefestive la scadenza per la presentazione della documentazione sarà posticipata al primo giorno lavorativo del mese seguente).

Entro la fine di ciascun mese potranno pertanto essere presentate le domande cartacee accompagnate dalle schede della consulenza svolta, dalle fatture quietanzate nel mese precedente e dalle eventuali dichiarazioni, a completamento delle domande informatiche inoltrate alla Provincia al momento del pagamento della fattura da parte dell'imprenditore agricolo.

Rimane comunque aperta la possibilità, da parte del CAA, del Soggetto erogatore o del singolo imprenditore agricolo, di presentare alla Provincia la domanda cartacea di pagamento, completa della documentazione prevista, anche prima delle scadenze sopra fissate.

Pertanto i Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola, i CAA, gli imprenditori agricoli, le Province, ARPEA, circa le modalità di presentazione delle domande di pagamento, ai sensi della Misura 114, faranno riferimento alla procedura sopra indicata".

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165/2001;
Visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23 del 28.07.2008;
Vista la L.r. n. 7/2001;

in conformità con le procedure in materia disposte dalla Giunta Regionale con la Deliberazione della Giunta regionale n. 65-13249 del 08.02.2010,

determina

1 - Per le motivazioni citate in premessa, a parziale modifica ed integrazione di quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 398/db1107 del 12.04.2010 avente per oggetto "Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Misura 114: Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura – Biennio 2010-2011 – Apertura domande di aiuto in favore degli agricoltori che utilizzano i servizi di consulenza aziendale agricola – Approvazione Bando con disposizioni operative, schemi e

modulistica – Pubblicazione elenco regionale Soggetti erogatori di servizi di consulenza aziendale agricola riconosciuti - Allegato 1”, e dal Manuale procedurale Misura 114” dell’Agenzia Regionale Piemontese Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), approvato con Determina ARPEA n. 104 del 21/07/2011, sono approvate le seguenti nuove disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento presentate ai sensi della Misura 114 “Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura” del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013.

2 - Le nuove procedure per la presentazione delle domande di pagamento relative alle consulenze effettuate nel periodo 1.12.2010 – 30.03.2012, sono le seguenti:

Presentazione della domanda di pagamento e documentazione allegata.

L’erogazione dell’aiuto al beneficiario, è prevista previa presentazione di una specifica domanda di pagamento, predisposta mediante procedura informatica.

Oltre alla domanda di pagamento inoltrata per via informatica attraverso la procedura presente su Sistema Piemonte, dovrà comunque essere trasmessa alla Provincia competente per territorio, al massimo entro la fine del mese successivo, la medesima richiesta stampata su carta (attraverso la stessa procedura informatica da Sistema Piemonte) debitamente firmata dall’interessato, pena decadimento della domanda.

A corredo e completamento di tale domanda cartacea dovranno essere allegate:

- la fattura quietanzata, mediante dicitura “pagato” e timbro e firma del Soggetto erogatore o in alternativa lettera liberatoria, rilasciata dal Soggetto erogatore secondo il modello allegato al “Manuale procedurale Misura 114” di ARPEA.

- copia dell’apposita scheda della consulenza aziendale svolta (compilabile e scaricabile dalla procedura informatica Se.T.A.) a dimostrazione dell’attività svolta dal/i tecnico/i nei confronti dell’azienda agricola.

- Nel caso in cui il servizio di consulenza presso l’azienda agricola venga espletato anche dopo il 31.12.2011 e concluso entro il 30.03.2012, ai sensi della proroga dei termini di conclusione del servizio di consulenza concessa con la Determinazione Dirigenziale n. 1259/DB1107 del 22.11.2011, si dovrà allegare, alla domanda di pagamento, anche la dichiarazione, sottoscritta dal Soggetto erogatore e dall’imprenditore agricolo interessato, comprovante il fatto che il servizio di consulenza viene prorogato fino al 30.03.2012 e che pertanto anche il contratto di consulenza è prorogato fino a tale nuova data.

Con la stessa dichiarazione deve essere indicata e giustificata una eventuale modifica dell’importo stabilito dal contratto di consulenza sottoscritto al momento della presentazione della domanda di aiuto ed approvato dalla Provincia.

Tale dichiarazione, se pertinente, deve essere resa congiuntamente dal Soggetto erogatore del servizio di consulenza aziendale agricola e dall’imprenditore agricolo facendo riferimento al facsimile di cui all’Allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.

Ai fini della liquidazione del contributo le Province prenderanno in considerazione solo gli importi in diminuzione, opportunamente giustificati, dei contratti di consulenza sottoscritti.

L'eventuale aumento dell'importo del contratto sottoscritto ed approvato dalla Provincia rimane a totale carico dell'imprenditore agricolo.

La fatturazione del servizio prestato nei confronti dell'agricoltore potrà essere effettuata o dal Soggetto di livello regionale oppure dalle proprie singole Società od Associazioni che operano a livello di una o più Province;

Si precisa che, al fine di razionalizzare la presentazione delle richieste di pagamento cartacee alle Province, si ritiene utile poter prevedere una unica presentazione delle domande da parte del Soggetto erogatore del servizio di consulenza aziendale agricola che, in forza del Contratto stipulato e della consulenza effettuata, ha emesso la fattura, oppure dal CAA che ha predisposto la domanda per conto dell'imprenditore agricolo, entro l'ultimo giorno di ogni mese (nel caso in cui la data di fine mese coincida con giornate festive o prefestive la scadenza per la presentazione della documentazione sarà posticipata al primo giorno lavorativo del mese seguente).

Entro la fine di ciascun mese potranno pertanto essere presentate le domande cartacee accompagnate dalle schede della consulenza svolta, dalle fatture quietanzate nel mese precedente e dalle eventuali dichiarazioni, a completamento delle domande informatiche inoltrate alla Provincia al momento del pagamento della fattura da parte dell'imprenditore agricolo.”

Rimane comunque aperta la possibilità, da parte del CAA, del Soggetto erogatore o del singolo imprenditore agricolo, di presentare alla Provincia la domanda cartacea di pagamento, completa della documentazione prevista, anche prima delle scadenze sopra fissate.

Pertanto i Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola, i CAA, gli imprenditori agricoli, le Province, ARPEA, circa le modalità di presentazione delle domande di pagamento, ai sensi della Misura 114, faranno riferimento alla procedura sopra indicata”.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010.

Il Dirigente
Caterina Ronco

Allegato



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL PIEMONTE 2007/2013 MISURA 114

AIUTI PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI CONSULENZA IN AGRICOLTURA

(articoli 20 e 24) – cod. U.E. (114)

DICHIARAZIONE

Il Soggetto erogatore del servizio di consulenza aziendale agricola

E

Il/LaSig./a _____ nato/a _____ il _____

Titolare/Legale Rappresentante dell'azienda agricola _____ con
sede _____ in _____ P:IVA _____

Visto il contratto di consulenza, stipulato ai sensi della Misura 114 del PSR 2007-2013, in
data _____ per un importo di €. _____

DICHIARANO

di voler prorogare al 31/3/2012 tale contratto di consulenza, per un valore di €. _____

(in caso di eventuale riduzione dell'importo del contratto di consulenza sottoscritto, al momento della presentazione della domanda di aiuto, inserire nella dichiarazione anche la frase seguente)

La riduzione di €. _____ rispetto a quanto pattuito con il contratto sottoscritto in data _____ è dovuta a _____

Tale dichiarazione viene resa ad ogni effetto di legge.

Data _____

Il Titolare/Rappresentante legale
dell'azienda agricola

Ente erogatore del Servizio
Il Presidente o suo Delegato
